

Associazione Circolo Culturale

"I DANZATORI DI BRAM"

Cavour (TO) Via Vigone 3 CAP 10061

Cod. Fisc. 94532470013

P. IVA 07725300011

Verbale Assemblea straordinaria del 25/10/2020

In data 25 ottobre 2020 presso il parco dell'Abbazia di Santa Maria, in Via Saluzzo n°72/74, Cap 10061 Cavour (TO), alle ore 15.00, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Circolo Culturale "I Danzatori di Bram" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore; decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117
- 2) Variazione della denominazione in "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE".
- 3) Varie ed eventuali

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor *Ruetta Claudio*, che, constatato che sono presenti n. 38 soci aventi diritto al voto su n. 52 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ed in grado di deliberare ai sensi dell'art. 10, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.na *Bessone Sara*.

Viene redatto l'elenco nominativo dei presenti annotando la temperatura corporea di ognuno e verificato il corretto distanziamento personale in linea con il decreto Cura Italia Covid 19.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Informa che la legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha introdotto alcune modifiche sulla disciplina originariamente prevista dal decreto Cura Italia.

L'art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 ha prorogato il termine per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, ricordando che la modalità semplificata consente di modificare lo statuto in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità previste per l'assemblea ordinaria (anziché straordinaria).

Il Presidente espone i punti 1 e 2 all'ordine del giorno illustrando le molteplici ragioni operative e fiscali che richiedono di variare lo statuto adeguandolo al d.lgs. 117 del 2017 e di variare inoltre la denominazione aggiungendo l'acronimo "A.P.S." Associazione di Promozione Sociale e la dicitura "E.T.S" Ente del Terzo Settore.

Il Presidente fa presente che la modifica entro tale termine è importante per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Apertasi la discussione e constatato che non vi sono né domande né obiezioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno si passa alla votazione

L'assemblea, all'unanimità delibera di:

1. approvare il nuovo Statuto sociale, conforme al d.lgs. 3 luglio 2017 n° 117, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
2. approvare la variazione della denominazione del gruppo in "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Atto esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art.82, commi 3 e 5 d.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è tolta alle ore 19/30, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale; il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Cavour, 25 ottobre 2020

Il Segretario

Sara Bessone

Il Presidente

Matteo Chiantera



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

La presente copia su n° 2 pagine è conforme all'originale
registrato in data 18/11/20 al n° 2101 serie 3

ESENTI

Il Capo Team Gestione e Controllo Atti

Claudia R. Chiardone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcello Frando



I DANZATORI di BRAM

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Ente Del Terzo Settore (ETS)

Cavour (TO) Via Vigone 3, CAP 10061

Cod. Fisc. 94532470013

P. IVA 07725300011

STATUTO

Approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche e dall'Assemblea Straordinaria di Cavour (TO) in data 25 ottobre 2020

Registrato presso Ufficio del Registro - U 57 - Pinerolo (TO) il 13 aprile 1995 n° 1217 Serie 3

Modificato il 21 ottobre 2011 al n° 5395 Serie 3

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Pinerolo (TO)

ART. 1

Al fine dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'associazione inserisce l'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ENTE DEL TERZO SETTORE" (in sigla I DANZATORI DI BRAM APS-ETS), associazione apartitica e aconfessionale, retta dalle norme del presente statuto; in conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'associazione sarà "I DANZATORI DI BRAM APS-ETS", il cui principale scopo è quello di promuovere e svolgere attività di utilità sociale e culturale, a favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, impegnata nel settore delle attività culturali, artistiche, sociali, educative e di volontariato.

La sua gestione è improntata a criteri di democraticità e non persegue alcun scopo di lucro.

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS si riconoscono nei principi fondamentali che favoriscono l'integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari, artistiche e socioculturali, esaminati nei loro più ampi contesti storici, sociali e geografici.

Il GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ENTE TERZO SETTORE può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con associazioni, gruppi, enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'organo di amministrazione sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS):

Int. Carlo

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- in particolare I DANZATORI DI BRAM APS-ETS potrà:
 1. conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per le finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;
 2. svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline sportive ritenute adatte e altre attività che verranno di volta in volta proposte ai soci.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà inoltre:

- diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;
- scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio nazionale ed internazionale;
- coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza al pubblico di tutti gli argomenti relativi e connessi alle finalità dell'associazione;
- promuovere e diffondere la cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;
- produrre interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici;
- realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e/o privati;
- sostenere lo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli associati;
- erogare servizi informativi, formativi e operativi agli associati;
- favorire studi e ricerche, atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali italiani e non, per la riscoperta, la tutela e la diffusione delle tradizioni popolari e folcloriche ove siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali;



- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla valorizzazione della storia e delle culture popolari, atti a favorire scambi ed a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di sostenere il processo di pace e di amicizia tra le genti;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;
- estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- avviare l'aggregazione e l'attività giovanile, anche attraverso l'organizzazione di giochi di ruolo, di società, di carte, da sala, giochi antichi, di concerti, eventi musicali ed ogni altra attività ludica e sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare eventi, mostre di arte e intrattenimenti culturali enogastronomici, somministrare alimenti e bevande in occasione di incontri sociali e di manifestazioni, organizzare viaggi culturali, spettacoli pubblici, festeggiamenti, tornei, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri, anche a pagamento, rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo dell'arte e della cultura nel suo più ampio significato, organizzando, partecipando ad eventi organizzati da terzi e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per il sostegno dell'associazione..

- esercitare attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo settore, anche attività di **raccolta fondi** - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 35, comma 1 codice del Terzo settore).

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore, o altri enti, senza scopo di lucro, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.



Il socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda con:

- l'indicazione dei dati anagrafici, specificando le proprie complete generalità, copia del codice fiscale e del documento di identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione; la domanda dovrà riportare:

- l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e/o partita iva e dei dati anagrafici del rappresentante legale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia conforme all'originale di atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'ente/sodalizio e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve motivare il diniego all'ammissione e comunicarlo agli interessati, entro 60 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del diniego, chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato, che ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto, si mantiene con il rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. (ai sensi dell'art. 35, comma 2 del codice del Terzo settore).

Ogni socio opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte ed idee, purché rientrino nello spirito delle premesse ideali di cui all'art. 1 del presente statuto e rispettino gli elementi del patrimonio culturale.

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS rappresenta tutti i soci tesserati ad essa aderenti.

ART. 4

(Diritti e obblighi dei soci associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali.



Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona/e indicata dall'organo di amministrazione.

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio associato)

La qualifica di socio associato si perde per morte, cessazione, recesso o esclusione.

Il socio associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento delle quote associative, condotta sleale, violazione dei principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; l'associato potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri se nominato, che adotterà i conseguenti provvedimenti; qualora non nominato le controdeduzioni potranno essere presentate all'assemblea, alla prima riunione assembleare utile, che adotterà provvedimenti; nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Il socio può sempre recedere, con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi dall'associazione dandone comunicazione in forma scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, frazionabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il mancato pagamento della quota associativa può determinare l'esclusione del socio se non regolarizzata entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 **(Organi statutari)**

Sono organi statutari de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo (facoltativo)
- Collegio dei Probiviri (facoltativo)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è riferita a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell'articolo 2382 del Codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi collegiali ed agli incaricati dall'organo di amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese. Qualora nella composizione degli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc., le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso di sfiducia, al Presidente e/o all'organo di amministrazione, l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente e/o dell'organo di amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti gli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

- a) in presenza di situazioni di ineleggibilità;
- b) in caso di azioni per recupero crediti individuali e/o di appartenenza;
- c) in caso di assenze ingiustificate ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte;
- d) per mancato tesseramento individuale entro la data fissata per l'assemblea ordinaria.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell'organo di amministrazione.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'assemblea generale è l'organo sovrano de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS ed è costituita dai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, e che siano in possesso di tessera individuale emessa da I DANZATORI DI BRAM APS-ETS relativa all'anno solare di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Il giorno dell'assemblea essa nomina, su proposta dell'organo di amministrazione, un Presidente che la presiede, un segretario verbalizzante in assenza del Segretario generale e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni. Questi ultimi garanti dei poteri e di eventuali scrutini che si rendessero necessari, se non già previsti, nel corso della stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi, e che abbiano rinnovato regolarmente l'adesione con il relativo tesseramento.

I 3 (tre) mesi possono essere ulteriormente ridotti, ma non aumentati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il delegato potrà rappresentare un solo socio e pertanto non sono ammesse deleghe plurime.



Agli associati che siano Enti del Terzo Settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque) in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applica il dispositivo dell'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato che sia Ente del Terzo Settore, può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento associati e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibile.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età; essi non hanno diritto di voto, ne possono essere eletti, quali membri degli organi direttivi dell'associazione sinché non abbiano compiuto i diciotto anni di età;

ai soci minorenni dovrà essere inviata comunicazione di convocazione assembleare nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, ogni qual volta l'assemblea dei soci sia convocata.

In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli, fino a tre o fino a cinque qualora gli associati raggiungano il numero degli aventi diritto di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento associati e di cinque (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento), senza necessità di delega.

Il genitore non tesserato può esprimere il solo voto attivo, non può essere votato.

Il genitore, oltre al proprio documento di identità ed al proprio codice fiscale presenta la tessera del/dei figlio/i minore/i per la verbalizzazione delle presenze.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno un ora dalla prima, e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; è convocata dal Presidente entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto. (art. 20 comma 2 Codice civile).

Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Parimenti, lo svolgimento dell'assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dall'organo di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non realmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- fissa le linee programmatiche de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS;
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi (l'organo di amministrazione);



- elegge, eventualmente, e revoca il Collegio dei Revisori e, se previsto, elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro; qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- per le elezioni degli Organi associativi, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere per ogni scheda a disposizione;
- in caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano per età;
- elegge, eventualmente, i membri del Collegio dei Probiviri fra i soci tesserati, di riconosciute capacità e autorevolezza, che si sono candidati alla carica; a tale Collegio possono essere elette anche persone estranee a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS su proposta dei soci iscritti e previo consenso esplicito dell'organo di amministrazione uscente; adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- in assenza del Collegio dei Probiviri, si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, e sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione o da altro organo sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti; nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, ma è ammessa l'alzata di mano per decisioni di ordinaria amministrazione su proposta del Presidente e/o dell'assemblea.

Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere a scrutinio segreto.

Tutti i soci regolarmente tesserati e aventi diritto possono proporre la propria candidatura in seno agli Organi Statutari. La proposta di candidatura potrà essere formulata in sede di riunione d'assemblea chiamata ad eleggere i nuovi Organi Statutari.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti aventi diritto al voto.

Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica, se adottata;
- nomina del/dei responsabile/i tecnico artistico (coreografo/a) se adottato/i;
- adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima assemblea utile;
- determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017;
- annualmente stabilisce la quota d'iscrizione da versarsi da parte dei soci, sia all'atto dell'adesione iniziale, che negli esercizi successivi.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea, compreso il Presidente.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dai soci associati: agli stessi si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice civile riguardanti ineleggibilità e decadenza il primo e conflitto d'interessi il secondo.

In occasione della prima riunione di insediamento, l'organo di amministrazione, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, e può attribuire agli altri specifici compiti.

L'Organo di amministrazione sarà quindi composto da:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

I Consiglieri devono intervenire di persona alle riunioni, non possono farsi rappresentare da altri, non è ammesso il potere di delega.



L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

L'organo di amministrazione si riunisce prima di ogni convocazione dell'assemblea per la predisposizione dell'ordine del giorno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e delle attività economico finanziarie, prima di sottoporle all'approvazione dell'assemblea.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con avviso scritto, o anche con applicazioni di messaggistica, diretto a ciascuno degli amministratori in modo che possano prenderne atto ed intervenire per la data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

La riunione in genere è convocata presso la sede anche se possono essere individuate altre località.

Il mancato rispetto delle norme statutarie sulla convocazione comporta l'annullabilità delle delibere consiliari anche se l'azione di annullamento compete solo agli amministratori. Tuttavia nel caso di adunanza totalitaria (se sono presenti tutti i consiglieri) la delibera assunta dal consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito se al momento della convocazione (e della votazione) è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri in carica.

Le sedute dell'organo di amministrazione sono aperte a tutti i soci.

L'organo di amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'organo di amministrazione, o al suo sostituto, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal segretario, dal presidente e dai componenti l'organo di amministrazione presenti, trascritto sul libro dei verbali dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente è eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, con voto segreto, a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'organo di amministrazione, con le stesse modalità previste per l'elezione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;



- ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale all'organo di amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;
- stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dall'organo di amministrazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione;
- può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- ha la possibilità di attribuire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'associazione;
- può conferire, qualora la nomina del Segretario e/o del Tesoriere non si realizzasse all'interno dell'organo di amministrazione, per rinuncia o altra motivazione, ad altre persone individuate tra i soci, tali incarichi. Le nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; essi prenderanno parte agli incontri dell'organo di amministrazione per lo svolgimento dei compiti loro affidati senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consigliere più anziano presiedere la sessione di consiglio dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia, decadenza o altro. Il Vicepresidente in caso di subentro alla presidenza, dovrà convocare l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente entro la prima data utile di convocazione dell'organo di amministrazione stesso, e comunque entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di cessazione del Presidente in carica.

Il Presidente non rieletto, può essere nominato Presidente Onorario della associazione I DANZATORI DI BRAM APS-ETS con il consenso dell'organo di amministrazione in carica, e può partecipare alle assemblee e alle riunioni dell'organo di amministrazione su invito dello stesso organo, con facoltà di intervento senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario può tuttavia, se rieletto, entrare a far parte dell'organo di amministrazione in qualità di consigliere. Non potrà, salvo diversa deliberazione assunta dall'assemblea, essere eletto alla carica di Presidente.

ART. 10 **(Il Segretario)**

Il Segretario è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.

Il segretario ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal presidente.

Esplica le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa.

È compito del segretario tenere aggiornati gli elenchi dei soci.

Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere (se nominato), lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo dell'associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'organo di amministrazione; tiene aggiornati i libri e i documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila e divulga ai soci i verbali delle sedute dell'organo di amministrazione, firma la corrispondenza non dispositiva, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'associazione.

ART. 11 **(Il Tesoriere)**

Il Tesoriere è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.



Il Tesoriere compila in collaborazione con il Segretario il bilancio preventivo ed il consuntivo, ha compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese disposte dal Presidente e dall'organo di amministrazione, prende in consegna e tiene aggiornati i libri contabili e i libri degli inventari.

ART. 12

(Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere, qualora nominati, su proposta del Presidente tra soci esterni all'organo di amministrazione, e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni riportate nei precedenti art. 10 e 11 del presente statuto senza diritto di voto.

ART. 13

(Organi di controllo)

A) Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea procede alla elezione del Collegio dei Revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS;
 - predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria;
- La carica di Revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto. Il Collegio dei Revisori non ha poteri decisionali che eccedano il controllo di legittimità. Può invitare l'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'assemblea che dovrà definitivamente deliberare al riguardo.

Gli eletti sono assoggettati per analogia alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al punto 1, lett. a), b), c), dell'articolo 2399 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea fra i soci, che si sono candidati, in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità in materia amministrativa, contabile e fiscale.

I Revisori effettivi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni scheda a disposizione.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i tre nominativi che riportano il maggior numero di preferenze, mentre risultano supplenti i primi due tra i non eletti; in caso di parità vale il disposto indicato nell'art. 7, comma 6 del presente statuto (risulta eletto il più anziano per età).

Nel caso venissero a mancare, per cessazioni o decadenze ecc... componenti del Collegio si provvederà alla elezione di Revisori mancanti. I nuovi membri decadranno alla scadenza del triennio come gli altri organi.

B) Organo di controllo interno

L'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 procederà alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, andranno eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai soci regolarmente iscritti.

C) Revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, sarà nominato dall'assemblea, quando sarà istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi art. 10 D Lgs 117/2017, o se il comitato di controllo al superamento dei limiti art 31 del d.lgs. 117/2017 non esercita la revisione legale dei conti

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma precedente il revisore legale o la società di revisione decadranno dalle loro funzioni.

ART. 14

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Proviviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, tra gli associati oppure tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS e i soci associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Nella seduta di insediamento indetta dal Proviviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Proviviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Proviviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS.

In alternativa al collegio dei Proviviri, qualora non fosse nominato, si ricorrerà alla seguente clausola compromissoria; qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, tra gli associati oppure tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS e i soci associati, sarà sottoposta e risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del PIEMONTE. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

Art 15

(Il responsabile artistico)

Al responsabile artistico (o coreografo), se nominato dall'organo di amministrazione, sono affidati compiti di ordine tecnico; coordina ed è responsabile delle attività riguardanti le coreografie, gli allenamenti, gli spettacoli, e di tutte le particolarità che riconducano alla danza nelle sue varie espressioni.

Sottopone, in via preventiva, alla valutazione dell'organo di amministrazione le linee guida relative alla programmazione delle attività annuali, l'indirizzo di fattibilità e di realizzazione.



Risponde per le decisioni assunte direttamente all'organo di amministrazione.

Qualora fosse necessario per lo svolgimento delle attività associative, sentito l'organo di amministrazione, e da esso autorizzato, può proporre ed avvalersi di collaboratori/allenatori, anche esterni all'associazione.

Rimane in carica, salvo dimissioni volontarie, o revoca da parte dell'organo di amministrazione fino allo scadere dello stesso organo; può essere riconfermato.

Partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione ma non ha potere di voto, fatto salvo che non sia socio ed eletto nell'organo stesso.

ART. 16

(Consulta Tecnico-Scientifica)

La Consulta Tecnico-Scientifica, se nominata, è formata da persone di riconosciuta e comprovata esperienza nei settori di attività de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS; essa esercita funzioni consultive e di supporto nelle materie di cui all'art.1 del presente statuto.

I suoi componenti, soci e non soci, vengono nominati dall'organo di amministrazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso organo; essi possono essere riconfermati.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è inoltre costituito da:

- beni mobili materiali ed immateriali e tutto quanto di valore viene donato a qualsiasi titolo all'associazione e da essa amministrato;
- beni mobili e immobili acquisiti tramite acquisti, nonché da eredità, donazioni e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo; le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate dall'organo di amministrazione con beneficio di inventario;
- il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Tutto il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per gli scopi della stessa e non può essere destinato a null'altro.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Responsabilità)

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile, dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 3 agosto 2018, n° 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, Comma 1 del medesimo D. Lgs. n° 105 del 2018.)



ART. 20

(Risorse economiche)

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore.

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'art.14 del D.Lg.117/17, l'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 100.000,00 euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora l'associazione abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 1.000.000,00 di euro deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

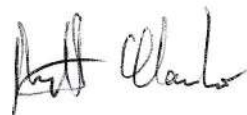
ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione



ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dei DANZATORI DI BRAM APS-ETS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 25

(Lavoratori e collaboratori)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Torino.



ART. 28

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente dell'associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

ART. 29

(Norme Transitorie)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea. Resta inteso che:

- le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del codice Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'Associazione si iscrive nel registro unico del terzo settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art 83 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS-ETS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale-ente terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ETS" (in sigla I DANZATORI DI BRAM APS-ETS).

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale – ente terzo settore" o l'acronimo "APS-ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2181
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/10/2020 REGISTRATO IL 18/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002181

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE;
ID. TELEMATICO: TTB20L002181000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94532470013

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

Associazione Circolo Culturale

"I DANZATORI DI BRAM"

Cavour (TO) Via Vigone 3 CAP 10061

Cod. Fisc. 94532470013

P. IVA 07725300011

Verbale Assemblea straordinaria del 25/10/2020

In data 25 ottobre 2020 presso il parco dell'Abbazia di Santa Maria, in Via Saluzzo n°72/74, Cap 10061 Cavour (TO), alle ore 15.00, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione Circolo Culturale "I Danzatori di Bram" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore; decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117
- 2) Variazione della denominazione in "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE".
- 3) Varie ed eventuali

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signor *Ruetta Claudio*, che, constatato che sono presenti n. 38 soci aventi diritto al voto su n. 52 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ed in grado di deliberare ai sensi dell'art. 10, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.na *Bessone Sara*.

Viene redatto l'elenco nominativo dei presenti annotando la temperatura corporea di ognuno e verificato il corretto distanziamento personale in linea con il decreto Cura Italia Covid 19.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere alla modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Informa che la legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha introdotto alcune modifiche sulla disciplina originariamente prevista dal decreto Cura Italia.

L'art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020 ha prorogato il termine per l'adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, ricordando che la modalità semplificata consente di modificare lo statuto in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità previste per l'assemblea ordinaria (anziché straordinaria).

Il Presidente espone i punti 1 e 2 all'ordine del giorno illustrando le molteplici ragioni operative e fiscali che richiedono di variare lo statuto adeguandolo al d.lgs. 117 del 2017 e di variare inoltre la denominazione aggiungendo l'acronimo "A.P.S." Associazione di Promozione Sociale e la dicitura "E.T.S" Ente del Terzo Settore.

Il Presidente fa presente che la modifica entro tale termine è importante per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Apertasi la discussione e constatato che non vi sono né domande né obiezioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno si passa alla votazione

L'assemblea, all'unanimità delibera di:

1. approvare il nuovo Statuto sociale, conforme al d.lgs. 3 luglio 2017 n° 117, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
2. approvare la variazione della denominazione del gruppo in "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE".

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Atto esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (art.82, commi 3 e 5 d.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è tolta alle ore 19/30, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale; il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Cavour, 25 ottobre 2020

Il Segretario

Sara Bessone

Il Presidente

[Firma]



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

La presente copia su n° 2 pagine è conforme all'originale
registrato in data 18/11/20 al n° 2101 serie 3

ESENTI

Il Capo Team Gestione e Controllo Atti

[Firma]
Claudia R. Chiardone (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcello Franco



I DANZATORI di BRAM

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Ente Del Terzo Settore (ETS)

Cavour (TO) Via Vigone 3, CAP 10061

Cod. Fisc. 94532470013

P. IVA 07725300011

STATUTO

Approvato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche e dall'Assemblea Straordinaria di Cavour (TO) in data 25 ottobre 2020

Registrato presso Ufficio del Registro - U 57 - Pinerolo (TO) il 13 aprile 1995 n° 1217 Serie 3

Modificato il 21 ottobre 2011 al n° 5395 Serie 3

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino Ufficio territoriale di Pinerolo (TO)

ART. 1

Al fine dell'adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117, per effetto del presente statuto, l'Associazione assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale. L'associazione inserisce l'acronimo "A.P.S." nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ENTE DEL TERZO SETTORE" (in sigla I DANZATORI DI BRAM APS-ETS), associazione apartitica e aconfessionale, retta dalle norme del presente statuto; in conseguenza dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione dell'associazione sarà "I DANZATORI DI BRAM APS-ETS", il cui principale scopo è quello di promuovere e svolgere attività di utilità sociale e culturale, a favore dei propri associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, impegnata nel settore delle attività culturali, artistiche, sociali, educative e di volontariato.

La sua gestione è improntata a criteri di democraticità e non persegue alcun scopo di lucro.

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS si riconoscono nei principi fondamentali che favoriscono l'integrazione sociale della persona a mezzo della ricerca, dello studio e della riproposta dei valori insiti nel patrimonio delle tradizioni popolari, artistiche e socioculturali, esaminati nei loro più ampi contesti storici, sociali e geografici.

Il GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ENTE TERZO SETTORE può aderire, affiliarsi e stipulare convenzioni con associazioni, gruppi, enti e/o istituzioni nazionali ed internazionali che si prefiggano gli stessi scopi.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire con delibera dell'organo di amministrazione sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti **attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore (CTS):

Int. Carlo

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- in particolare I DANZATORI DI BRAM APS-ETS potrà:
 1. conseguire il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, per le finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle Discipline Sportive in generale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport;
 2. svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica delle discipline sportive ritenute adatte e altre attività che verranno di volta in volta proposte ai soci.
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà inoltre:

- diffondere la musica, la danza (anche sportiva), il canto, l'arte e l'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;
- scambiare le esperienze culturali e le tradizioni popolari storiche del territorio nazionale ed internazionale;
- coordinare e/o organizzare festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali in territorio nazionale ed internazionale;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza al pubblico di tutti gli argomenti relativi e connessi alle finalità dell'associazione;
- promuovere e diffondere la cultura popolare tra gli emigrati al fine di mantenere viva la propria identità e i rapporti con le terre di origine;
- produrre interventi culturali, informativi e formativi in materia di gestione, didattica, organizzazione e conduzione degli impianti e dell'attività connessa, con particolare riguardo agli aspetti normativi, sociali, tecnici, fiscali ed economici;
- realizzare progetti in autonomia, oppure aderire a progetti di enti pubblici e/o privati;
- sostenere lo studio di problemi di interesse generale per gli associati e la determinazione dei criteri e degli indirizzi da seguire per la loro risoluzione, attraverso l'elaborazione e le proposte di normative, convenzioni e norme contrattualistiche che privilegino l'autonomia e la professionalità degli associati;
- erogare servizi informativi, formativi e operativi agli associati;
- favorire studi e ricerche, atti a recuperare gli aspetti peculiari e tradizionali italiani e non, per la riscoperta, la tutela e la diffusione delle tradizioni popolari e folcloriche ove siano evidenziati i valori umani, sociali e culturali;



- sviluppare qualsiasi forma di attività tendente alla valorizzazione della storia e delle culture popolari, atti a favorire scambi ed a promuovere la conoscenza dei popoli con lo spirito di sostenere il processo di pace e di amicizia tra le genti;
- promuovere la realizzazione di eventi di rievocazione storica ai fini della conservazione, della promozione e della valorizzazione della memoria storica;
- valorizzare e promuovere la produzione musicale amatoriale e la sua salvaguardia;
- estendere la formazione e la ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- sostenere il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- favorire il coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni;
- avviare l'aggregazione e l'attività giovanile, anche attraverso l'organizzazione di giochi di ruolo, di società, di carte, da sala, giochi antichi, di concerti, eventi musicali ed ogni altra attività ludica e sociale utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale, periodiche riunioni tra gli associati, organizzare eventi, mostre di arte e intrattenimenti culturali enogastronomici, somministrare alimenti e bevande in occasione di incontri sociali e di manifestazioni, organizzare viaggi culturali, spettacoli pubblici, festeggiamenti, tornei, promuovere qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale.

A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri, anche a pagamento, rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo dell'arte e della cultura nel suo più ampio significato, organizzando, partecipando ad eventi organizzati da terzi e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili, proficue o vantaggiose per il sostegno dell'associazione..

- esercitare attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune per il raggiungimento dei propri scopi sociali;
- esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione;
- esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo settore, anche attività di **raccolta fondi** - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (art. 35, comma 1 codice del Terzo settore).

Possono aderire all'associazione gli enti del Terzo settore, o altri enti, senza scopo di lucro, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze, nei limiti di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 117/2017.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.

Il socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda con:

- l'indicazione dei dati anagrafici, specificando le proprie complete generalità, copia del codice fiscale e del documento di identità, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione; la domanda dovrà riportare:

- l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e/o partita iva e dei dati anagrafici del rappresentante legale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- copia conforme all'originale di atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'ente/sodalizio e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
- copia sottoscritta dell'informativa in materia di privacy ai sensi del vigente regolamento GDPR UE n°679/2016, e di successive ed eventuali modificazioni dovessero succedersi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve motivare il diniego all'ammissione e comunicarlo agli interessati, entro 60 giorni dalla deliberazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione del diniego, chi l'ha proposta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato, che ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto, si mantiene con il rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. (ai sensi dell'art. 35, comma 2 del codice del Terzo settore).

Ogni socio opera autonomamente le scelte dei modi per esprimere le proprie proposte ed idee, purché rientrino nello spirito delle premesse ideali di cui all'art. 1 del presente statuto e rispettino gli elementi del patrimonio culturale.

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS rappresenta tutti i soci tesserati ad essa aderenti.

ART. 4

(Diritti e obblighi dei soci associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali.



Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 60 (sessanta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona/e indicata dall'organo di amministrazione.

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio associato)

La qualifica di socio associato si perde per morte, cessazione, recesso o esclusione.

Il socio associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: morosità e mancato pagamento delle quote associative, condotta sleale, violazione dei principi fondanti dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato con modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione; l'associato potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri se nominato, che adotterà i conseguenti provvedimenti; qualora non nominato le controdeduzioni potranno essere presentate all'assemblea, alla prima riunione assembleare utile, che adotterà provvedimenti; nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Il socio può sempre recedere, con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi dall'associazione dandone comunicazione in forma scritta all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, frazionabili, rivalutabili e trasmissibili.

Il mancato pagamento della quota associativa può determinare l'esclusione del socio se non regolarizzata entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'organo di amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 **(Organi statutari)**

Sono organi statutari de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo (facoltativo)
- Collegio dei Probiviri (facoltativo)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è riferita a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Per essere eletti o nominati negli organi statutari si applica il disposto dell'articolo 2382 del Codice civile.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e non sono cumulabili.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi collegiali ed agli incaricati dall'organo di amministrazione competono solo rimborsi spese a piè di lista, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi delle spese. Qualora nella composizione degli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS si verificassero rinunce, dimissioni, decadenze, ecc., le sostituzioni avverranno con il subentro dei primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità ed in special modo se non viene meno la maggioranza dei membri l'organo di amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea ordinaria cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dei membri dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso di sfiducia, al Presidente e/o all'organo di amministrazione, l'organo sfiduciato continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo organo; in questo periodo potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

La nomina del Presidente e/o dell'organo di amministrazione sfiduciato avverrà alla prima data prevista per la riunione assembleare.

I componenti gli organi previsti dal presente statuto vengono dichiarati decaduti dalla carica:

- a) in presenza di situazioni di ineleggibilità;
- b) in caso di azioni per recupero crediti individuali e/o di appartenenza;
- c) in caso di assenze ingiustificate ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte;
- d) per mancato tesseramento individuale entro la data fissata per l'assemblea ordinaria.

La dichiarazione di decadenza è di competenza dell'organo di amministrazione.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'assemblea generale è l'organo sovrano de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS ed è costituita dai soci, regolarmente iscritti nel libro soci, e che siano in possesso di tessera individuale emessa da I DANZATORI DI BRAM APS-ETS relativa all'anno solare di svolgimento dell'assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Il giorno dell'assemblea essa nomina, su proposta dell'organo di amministrazione, un Presidente che la presiede, un segretario verbalizzante in assenza del Segretario generale e due scrutatori per lo scrutinio delle votazioni. Questi ultimi garanti dei poteri e di eventuali scrutini che si rendessero necessari, se non già previsti, nel corso della stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi, e che abbiano rinnovato regolarmente l'adesione con il relativo tesseramento.

I 3 (tre) mesi possono essere ulteriormente ridotti, ma non aumentati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Il delegato potrà rappresentare un solo socio e pertanto non sono ammesse deleghe plurime.



Agli associati che siano Enti del Terzo Settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque) in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applica il dispositivo dell'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato che sia Ente del Terzo Settore, può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento associati e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice civile in quanto compatibile.

È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età; essi non hanno diritto di voto, ne possono essere eletti, quali membri degli organi direttivi dell'associazione sinché non abbiano compiuto i diciotto anni di età;

ai soci minorenni dovrà essere inviata comunicazione di convocazione assembleare nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, ogni qual volta l'assemblea dei soci sia convocata.

In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli, fino a tre o fino a cinque qualora gli associati raggiungano il numero degli aventi diritto di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento associati e di cinque (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento), senza necessità di delega.

Il genitore non tesserato può esprimere il solo voto attivo, non può essere votato.

Il genitore, oltre al proprio documento di identità ed al proprio codice fiscale presenta la tessera del/dei figlio/i minore/i per la verbalizzazione delle presenze.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno un ora dalla prima, e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, a mezzo di posta elettronica o altri idonei mezzi di comunicazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno; è convocata dal Presidente entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio o ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto. (art. 20 comma 2 Codice civile).

Qualora si rendesse necessario, è possibile convocare l'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in videoconferenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti, nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Parimenti, lo svolgimento dell'assemblea elettiva, salvo casi di impossibilità per cause di forza maggiore o disposizioni di legge, prevede la presenza contestuale degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dall'organo di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non realmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- fissa le linee programmatiche de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS;
- elegge e revoca i componenti degli organi associativi (l'organo di amministrazione);



- elegge, eventualmente, e revoca il Collegio dei Revisori e, se previsto, elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro; qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- per le elezioni degli Organi associativi, gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere per ogni scheda a disposizione;
- in caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano per età;
- elegge, eventualmente, i membri del Collegio dei Probiviri fra i soci tesserati, di riconosciute capacità e autorevolezza, che si sono candidati alla carica; a tale Collegio possono essere elette anche persone estranee a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS su proposta dei soci iscritti e previo consenso esplicito dell'organo di amministrazione uscente; adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- in assenza del Collegio dei Probiviri, si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, e sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dall'organo di amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le delibere, le convenzioni e/o gli accordi con altri enti, associazioni, ecc. di carattere nazionale e/o internazionale adottate in via d'urgenza dall'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'organo di amministrazione o da altro organo sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti; nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, ma è ammessa l'alzata di mano per decisioni di ordinaria amministrazione su proposta del Presidente e/o dell'assemblea.

Per le elezioni degli Organi Statutari le votazioni devono essere a scrutinio segreto.

Tutti i soci regolarmente tesserati e aventi diritto possono proporre la propria candidatura in seno agli Organi Statutari. La proposta di candidatura potrà essere formulata in sede di riunione d'assemblea chiamata ad eleggere i nuovi Organi Statutari.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento della associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto o trasformare l'associazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti aventi diritto al voto.

Lo statuto può essere modificato in tutto o in parte dall'assemblea straordinaria qualora la relativa proposta sia inclusa nell'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- fissare la data di convocazione delle assemblee e determinare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previsti al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il regolamento interno, che non dovrà comunque contenere disposizioni in contrasto col presente statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i componenti della Consulta Tecnico-Scientifica, se adottata;
- nomina del/dei responsabile/i tecnico artistico (coreografo/a) se adottato/i;
- adottare delibere straordinarie e/o urgenti facendole ratificare alla prima assemblea utile;
- determinare e deliberare le modalità di attuazione delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017;
- annualmente stabilisce la quota d'iscrizione da versarsi da parte dei soci, sia all'atto dell'adesione iniziale, che negli esercizi successivi.

L'organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea, compreso il Presidente.

Gli organi statutari durano in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dai soci associati: agli stessi si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice civile riguardanti ineleggibilità e decadenza il primo e conflitto d'interessi il secondo.

In occasione della prima riunione di insediamento, l'organo di amministrazione, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, e può attribuire agli altri specifici compiti.

L'Organo di amministrazione sarà quindi composto da:

- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

I Consiglieri devono intervenire di persona alle riunioni, non possono farsi rappresentare da altri, non è ammesso il potere di delega.



L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

L'organo di amministrazione si riunisce prima di ogni convocazione dell'assemblea per la predisposizione dell'ordine del giorno, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e delle attività economico finanziarie, prima di sottoporle all'approvazione dell'assemblea.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con avviso scritto, o anche con applicazioni di messaggistica, diretto a ciascuno degli amministratori in modo che possano prenderne atto ed intervenire per la data prevista.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione.

La riunione in genere è convocata presso la sede anche se possono essere individuate altre località.

Il mancato rispetto delle norme statutarie sulla convocazione comporta l'annullabilità delle delibere consiliari anche se l'azione di annullamento compete solo agli amministratori. Tuttavia nel caso di adunanza totalitaria (se sono presenti tutti i consiglieri) la delibera assunta dal consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione.

L'organo di amministrazione è validamente costituito se al momento della convocazione (e della votazione) è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri in carica.

Le sedute dell'organo di amministrazione sono aperte a tutti i soci.

L'organo di amministrazione può riunirsi e deliberare anche in videoconferenza, nonché deliberare in via telematica approvando le delibere mediante e-mail portate simultaneamente a conoscenza di tutti i suoi membri purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale, che devono consentire:

- al presidente dell'organo di amministrazione, o al suo sostituto, l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal segretario, dal presidente e dai componenti l'organo di amministrazione presenti, trascritto sul libro dei verbali dell'organo di amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno, sottoscrivendoli in nome della stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente è eletto tra i membri dell'organo di amministrazione, con voto segreto, a maggioranza dei presenti; dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'organo di amministrazione, con le stesse modalità previste per l'elezione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi organi.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;



- ha la facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle con immediatezza anche tramite via multimediale all'organo di amministrazione, che alla prima riunione valida dovrà ratificarle;
- stipula le convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del decreto legislativo 117/2017 deliberate dall'organo di amministrazione; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione;
- può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente;
- ha la possibilità di attribuire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'associazione;
- può conferire, qualora la nomina del Segretario e/o del Tesoriere non si realizzasse all'interno dell'organo di amministrazione, per rinuncia o altra motivazione, ad altre persone individuate tra i soci, tali incarichi. Le nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; essi prenderanno parte agli incontri dell'organo di amministrazione per lo svolgimento dei compiti loro affidati senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consigliere più anziano presiedere la sessione di consiglio dell'associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e gli subentra in caso di cessazione per rinuncia, dimissioni, sfiducia, decadenza o altro. Il Vicepresidente in caso di subentro alla presidenza, dovrà convocare l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente entro la prima data utile di convocazione dell'organo di amministrazione stesso, e comunque entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di cessazione del Presidente in carica.

Il Presidente non rieletto, può essere nominato Presidente Onorario della associazione I DANZATORI DI BRAM APS-ETS con il consenso dell'organo di amministrazione in carica, e può partecipare alle assemblee e alle riunioni dell'organo di amministrazione su invito dello stesso organo, con facoltà di intervento senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario può tuttavia, se rieletto, entrare a far parte dell'organo di amministrazione in qualità di consigliere. Non potrà, salvo diversa deliberazione assunta dall'assemblea, essere eletto alla carica di Presidente.

ART. 10 **(Il Segretario)**

Il Segretario è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.

Il segretario ha il compito di gestire l'associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal presidente.

Esplica le funzioni esecutive riguardo alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

Il Segretario svolge compiti di ordine amministrativo, tecnico e burocratico, connessi all'attività de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, redige i verbali delle riunioni dell'organo di amministrazione e delle assemblee a cui partecipa.

È compito del segretario tenere aggiornati gli elenchi dei soci.

Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere (se nominato), lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo dell'associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'organo di amministrazione; tiene aggiornati i libri e i documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila e divulga ai soci i verbali delle sedute dell'organo di amministrazione, firma la corrispondenza non dispositiva, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'associazione.

ART. 11 **(Il Tesoriere)**

Il Tesoriere è eletto, secondo le modalità previste, dall'organo di amministrazione, e resta in carica sino allo scadere del mandato dell'organo stesso.



Il Tesoriere compila in collaborazione con il Segretario il bilancio preventivo ed il consuntivo, ha compiti esecutivi connessi con la gestione della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese disposte dal Presidente e dall'organo di amministrazione, prende in consegna e tiene aggiornati i libri contabili e i libri degli inventari.

ART. 12

(Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere, qualora nominati, su proposta del Presidente tra soci esterni all'organo di amministrazione, e ratificati dall'organo di amministrazione con votazione a maggioranza; esplicano le funzioni riportate nei precedenti art. 10 e 11 del presente statuto senza diritto di voto.

ART. 13

(Organi di controllo)

A) Collegio dei Revisori dei conti.

L'assemblea procede alla elezione del Collegio dei Revisori, fino al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Collegio dei Revisori:

- esercita il controllo di legittimità sugli atti di contabilità e amministrazione degli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS;
 - predispone la relazione da allegare al bilancio annuale e da sottoporre all'esame dell'assemblea ordinaria;
- La carica di Revisore è incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente statuto. Il Collegio dei Revisori non ha poteri decisionali che eccedano il controllo di legittimità. Può invitare l'organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, a rivedere le proprie decisioni portandole, in caso di conflitto, all'assemblea che dovrà definitivamente deliberare al riguardo.

Gli eletti sono assoggettati per analogia alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al punto 1, lett. a), b), c), dell'articolo 2399 del Codice civile.

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea fra i soci, che si sono candidati, in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità in materia amministrativa, contabile e fiscale.

I Revisori effettivi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Revisori gli aventi diritto al voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni scheda a disposizione.

Risultano eletti nel Collegio dei Revisori i tre nominativi che riportano il maggior numero di preferenze, mentre risultano supplenti i primi due tra i non eletti; in caso di parità vale il disposto indicato nell'art. 7, comma 6 del presente statuto (risulta eletto il più anziano per età).

Nel caso venissero a mancare, per cessazioni o decadenze ecc... componenti del Collegio si provvederà alla elezione di Revisori mancanti. I nuovi membri decadranno alla scadenza del triennio come gli altri organi.

B) Organo di controllo interno

L'assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 procederà alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma. 1, art. 31, la revisione legale dei conti; In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo, anche monocratico, andranno eletti dall'assemblea tra i nominativi proposti dai soci regolarmente iscritti.

C) Revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, sarà nominato dall'assemblea, quando sarà istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi art. 10 D Lgs 117/2017, o se il comitato di controllo al superamento dei limiti art 31 del d.lgs. 117/2017 non esercita la revisione legale dei conti

Nel caso vengano meno le condizioni di cui al comma precedente il revisore legale o la società di revisione decadranno dalle loro funzioni.

ART. 14

(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri vigila sull'attuazione dello statuto e, in particolare, delle finalità e scopi previsti all'art. 1 dello statuto. Sono affidate al Collegio dei Proviviri tutte le decisioni di carattere disciplinare nei confronti degli aderenti a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, tra gli associati oppure tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS e i soci associati, sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri che giudicherà "pro bono et æquo" senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 (tre) componenti eletti dall'assemblea fra i candidati in considerazione delle loro capacità, conoscenze e professionalità.

Nella seduta di insediamento indetta dal Proviviro più votato, essi eleggono nel loro interno il Presidente.

Per l'elezione del Collegio dei Proviviri gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze, per ogni scheda a disposizione in base alla proporzionalità dei voti rappresentati.

Risultano eletti nel Collegio dei Proviviri coloro che riportano il maggior numero di preferenze; in caso di parità vale il disposto che viene eletto il membro con più anzianità di appartenenza a I DANZATORI DI BRAM APS-ETS.

In alternativa al collegio dei Proviviri, qualora non fosse nominato, si ricorrerà alla seguente clausola compromissoria; qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS, tra gli associati oppure tra gli organi de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS e i soci associati, sarà sottoposta e risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale del PIEMONTE. Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

Art 15

(Il responsabile artistico)

Al responsabile artistico (o coreografo), se nominato dall'organo di amministrazione, sono affidati compiti di ordine tecnico; coordina ed è responsabile delle attività riguardanti le coreografie, gli allenamenti, gli spettacoli, e di tutte le particolarità che riconducano alla danza nelle sue varie espressioni.

Sottopone, in via preventiva, alla valutazione dell'organo di amministrazione le linee guida relative alla programmazione delle attività annuali, l'indirizzo di fattibilità e di realizzazione.



Risponde per le decisioni assunte direttamente all'organo di amministrazione.

Qualora fosse necessario per lo svolgimento delle attività associative, sentito l'organo di amministrazione, e da esso autorizzato, può proporre ed avvalersi di collaboratori/allenatori, anche esterni all'associazione.

Rimane in carica, salvo dimissioni volontarie, o revoca da parte dell'organo di amministrazione fino allo scadere dello stesso organo; può essere riconfermato.

Partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione ma non ha potere di voto, fatto salvo che non sia socio ed eletto nell'organo stesso.

ART. 16

(Consulta Tecnico-Scientifica)

La Consulta Tecnico-Scientifica, se nominata, è formata da persone di riconosciuta e comprovata esperienza nei settori di attività de I DANZATORI DI BRAM APS-ETS; essa esercita funzioni consultive e di supporto nelle materie di cui all'art.1 del presente statuto.

I suoi componenti, soci e non soci, vengono nominati dall'organo di amministrazione e rimangono in carica fino allo scadere dello stesso organo; essi possono essere riconfermati.

ART. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è inoltre costituito da:

- beni mobili materiali ed immateriali e tutto quanto di valore viene donato a qualsiasi titolo all'associazione e da essa amministrato;
- beni mobili e immobili acquisiti tramite acquisti, nonché da eredità, donazioni e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo; le accettazioni di donazioni ed eredità dovranno essere deliberate e/o approvate dall'organo di amministrazione con beneficio di inventario;
- il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Tutto il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per gli scopi della stessa e non può essere destinato a null'altro.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Responsabilità)

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile, dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 3 agosto 2018, n° 105, a decorrere dall'11 settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art.35, Comma 1 del medesimo D. Lgs. n° 105 del 2018.)



ART. 20

(Risorse economiche)

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore.

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

I DANZATORI DI BRAM APS-ETS deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ai sensi dell'art.14 del D.Lg.117/17, l'associazione qualora abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 100.000,00 euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Inoltre, qualora l'associazione abbia un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai 1.000.000,00 di euro deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

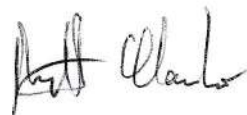
ART. 23

(Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere, come obbligo, a cura dell'organo di amministrazione:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, impiegati in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi di controllo, tenuti a cura degli stessi organi;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto, facendone richiesta scritta e motivata all'organo di amministrazione



ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dei DANZATORI DI BRAM APS-ETS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 25

(Lavoratori e collaboratori)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche potrà incaricare propri associati a prestare la propria opera per il miglior raggiungimento dei fini sportivi, usufruendo della normativa dedicata.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Foro competente)

Qualora insorgessero gravi controversie, per la cui definizione debba essere fatto ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il foro di Torino.



ART. 28

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente dell'associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione al RUNTS anche per effetto di traslazione.

ART. 29

(Norme Transitorie)

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea. Resta inteso che:

- le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e/o l'iscrizione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art 101 del codice Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'Associazione si iscrive nel registro unico del terzo settore di cui agli art. 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art 83 del D. lgs 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel registro unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini della normativa vigente.

Una volta iscritta, l'associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS-ETS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale-ente terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "GRUPPO FOLKLORISTICO I DANZATORI DI BRAM APS-ETS" (in sigla I DANZATORI DI BRAM APS-ETS).

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale – ente terzo settore" o l'acronimo "APS-ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Gli attuali organi statutari restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato, il rinnovo avverrà con le modalità previste dal presente statuto.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2181
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/10/2020 REGISTRATO IL 18/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002181

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE;
ID. TELEMATICO: TTB20L002181000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 94532470013

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1